



CIRCOLARE INFORMATIVA 20/94

Milano, 4 agosto 1994

OGGETTO: Decreti attuativi del Ministro del Tesoro relativi agli articoli 106 e 113 del Testo Unico.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BANCA DI ROMA HOLDING ITALIA	DOTT. BOCCADAMO
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	DOTT. FERRONI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	ING. BALLARATI
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
COFIRI FACTOR	DOTT. SALVEMINI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDEM FACTOR	SIG. CECI
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA LEASING	DOTT. VALTOLINA
FACTORCOOP	Direzione Generale
FACTOR INDUSTRIALE	DOTT. VAZZA
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FIRST CHEMICAL FACTORING	DOTT. DEI POLI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
IBM SEMEA FACTORING	DOTT. VERONESI
I.FI.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
ISEFI	DOTT. FIORIO
IST.BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO	DOTT. MONZA
MEDIOFACTORING	RAG. FORNASERO
	DOTT. TANSINI
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. SACCHI
MONTE PASCHI FACTOR	DOTT. ZENONI
PADANA FACTORING	RAG. VENTURINI
RIESFACTORING	RAG. LODI
SAVAFACTORING	RAG. DE PALO
	DOTT. FURLOTTI
SELEFACTOR	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SERFACTORING	SIG. DINI
SIFIND	DOTT. MALERBA
TRADE FACTORING	DOTT. CREMA
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. VALAGUSSA
VENETA FACTORING	DOTT. CANETTA
	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

Trasmettiamo tre decreti del Ministro del Tesoro in data 6 luglio 1994, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1994, che determinano i criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività finanziarie di cui all'articolo 106, fissano le modalità di iscrizione nell'elenco generale dell'articolo 106 e nell'apposita sezione, prevista dall'articolo 113, determinano il contenuto delle attività indicate nel medesimo articolo 106 ed identificano le attività esercitate nei confronti del pubblico.



DECRETO 6 luglio 1994.

Determinazione, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito «testo unico» ovvero, in forma abbreviata, «T.U.»), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riferimento al titolo V;

Visto l'art. 113 T.U., a norma del quale il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del comma 1 del medesimo articolo;

Considerata l'esigenza di definire le condizioni in presenza delle quali sussiste l'esercizio in via prevalente delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, T.U.;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono obbligati all'iscrizione in una apposita sezione dell'elenco generale tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale per i relativi adempimenti dell'Ufficio italiano dei cambi, i soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva una o più delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, T.U.

2. L'obbligo ricorre altresì a carico dei soggetti che esercitano dette attività, non nei confronti del pubblico, in via prevalente. La verifica di tale condizione va effettuata mediante la comparazione delle citate attività con quelle di natura diversa — industriale, commerciale o di servizi — esercitate dal medesimo soggetto.

Art. 2.

1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, di una o più delle attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1, T.U. sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate — inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate — sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla predetta lettera a), dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi richiamati dall'art. 106, comma 1, T.U., sia superiore al 50% dei proventi complessivi.

2. Nei confronti degli intermediari esercenti la prestazione di servizi di pagamento o di intermediazione in cambi è sufficiente il verificarsi del presupposto di cui al precedente comma, lettera b).

Art. 3.

1. All'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo del bilancio di esercizio di cui all'art. 2, comma 1, punto a) e relativi proventi di cui al successivo punto b) vanno sommati, ai fini della verifica della condizione di cui all'art. 1, comma 2:

a) l'ammontare delle attività, anche di natura non finanziaria, che assumono carattere di strumentalità unicamente rispetto ad una o più delle attività di cui all'art. 106, comma 1, T.U.;

b) l'ammontare delle attività finanziarie diverse da quelle di cui all'art. 106, comma 1, T.U., che sono richiamate dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12 e n. 15, T.U., qualora risultino, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, funzionali e correlate alle attività predette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1994

Il Ministro: Dini

94A4677

DECRETO 6 luglio 1994.

Modalità di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito «testo unico» ovvero, in forma abbreviata, «T.U.»), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in particolare:

l'art. 106, che prevede l'obbligo dell'iscrizione nell'«elenco generale» dei soggetti operanti nel settore finanziario;

l'art. 113, che prevede un'apposita sezione dell'«elenco generale» dei soggetti non operanti nei confronti del pubblico;

l'art. 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito su pegno, previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106 dello stesso testo unico;

l'art. 155, comma 4, che stabilisce che i consorzi di garanzia collettiva fidi, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in una apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106 del testo unico medesimo;

l'art. 156, comma 2, che sostituisce la lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52;

l'art. 132 che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolge una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata all'art. 113;

l'art. 106, comma 5, il quale prevede che le modalità di iscrizione nell'elenco generale sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di iscrizione

1. Le domande di iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U. o nell'apposita sezione dello stesso elenco generale previsto dal successivo art. 113 T.U. devono essere presentate, a firma del legale rappresentante della società, all'Ufficio italiano dei cambi, in conformità dell'allegato modulo UTC/AR-A.

2. Le domande di iscrizione nella sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 155, comma 4 T.U. devono essere presentate, sempre a firma del legale rappresentante della società, all'Ufficio italiano dei cambi, in conformità dell'allegato modulo UTC/AR-B.

Art. 2.

Termini per la presentazione delle domande di iscrizione

F. Le società di nuova costituzione, tenute ad iscriversi nell'elenco generale o nelle relative sezioni, devono presentare la domanda di iscrizione entro sessanta giorni dall'avvenuta omologa dell'atto costitutivo e relativo statuto sociale da parte del competente tribunale.

2. Lo stesso termine ed analoghe modalità si applicano alle società già costituite per le quali l'obbligo di iscrizione deriva da mutamenti dell'oggetto sociale.

3. L'obbligo per l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 113 T.U. ricorre altresì per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività finanziaria e attività di natura diversa al verificarsi della sussistenza dell'esercizio in via prevalente delle attività di cui all'art. 106, comma 1 T.U., accertata in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro del tesoro in

data 6 luglio 1994. Il termine di sessanta giorni per l'inoltro delle domande di iscrizione decorre dalla data di approvazione dell'ultimo bilancio.

Art. 3.

Contenuto della domanda

1. L'istanza di iscrizione deve riportare:

a) denominazione della società, natura giuridica, sede legale e amministrativa (nonché sede della direzione centrale ove diversa dalla sede legale), codice fiscale e complete generalità del legale rappresentante;

b) capitale sociale versato;

c) dichiarazione di sussistenza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di professionalità degli esponenti delle società di cui all'art. 106, comma 1, T.U.;

d) indicazione delle attività finanziarie esercitate o da esercitare;

e) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché indicazione del fondo di garanzia monetario e competenza territoriale, con riguardo ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.

2. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) atto costitutivo, comprensivo dello statuto sociale;

b) copia del provvedimento di omologa;

c) ultimo bilancio approvato; per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 3, i bilanci degli ultimi due esercizi chiusi.

Art. 4.

Iscrizione

1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base delle informazioni acquisite e dei documenti prodotti, provvede all'iscrizione nell'elenco generale e nelle relative sezioni ovvero nega — entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda o delle eventuali informazioni complementari richieste — l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione alla società istante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

MOD. UIC/AR-A

All'Ufficio italiano dei cambi -
Via Quattro Fontane, 123 -
00184 ROMA

OGGETTO: Iscrizione nell'elenco generale ex art. 106 decreto legislativo n. 385/1993.
Iscrizione in apposita sezione dell'elenco generale ex art. 113 decreto legislativo n. 385/1993.

La società:

(denominazione sociale)

(natura giuridica)

Con sede legale in:

indirizzo c.a.p.

comune provincia

numero telefonico numero fax

codice fiscale

Nella persona del rappresentante legale:

cognome nome

luogo di nascita data di nascita

codice-fiscale

chiede

☐ l'iscrizione nell'elenco generale ex art. 106 decreto legislativo n. 385/1993

ovvero

☐ l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale ex art. 113 decreto legislativo n. 385/1993.

A tal fine si attesta che:

a) il capitale sociale versato della società è di L.

b) i partecipanti al capitale della società sono in possesso del requisito di onorabilità di cui all'art. 108;

c) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109, nonché, nel caso di iscrizione ex art. 106, anche dei requisiti di professionalità di cui al richiamato art. 109;

d) la/le attività per la/le quale/i si chiede l'iscrizione è/sono: (*)

(*) Indicare per esteso una o più delle attività elencate a tergo.

e) sede amministrativa e direzione centrale se diverse dalla sede legale:

indirizzo c.a.p.
 comune provincia
 numero telefonico numero fax

f) sedi secondarie, per le società iscritte ex art. 106, come da elenco allegato;

g) altre eventuali notizie:

Documentazione allegata:

- ☐ atto costitutivo comprensivo dello Statuto sociale;
- ☐ copia del provvedimento di omologa;
- ☐ bilancio/i.

....., li

Firma del rappresentante legale

Elenco delle attività

A) Assunzione di partecipazioni

B) Concessione di finanziamenti:

- I) credito al consumo
- II) attività di factoring
- III) locazione finanziaria
- IV) prestiti su pegno
- V) crediti di firma
- VI) altra attività di finanziamento (da specificare)

C) Prestazione di servizi di pagamento:

- I) emissione e gestione di carte di credito e/o debito
- II) altri servizi di pagamento (da specificare)

D) Prestazione di servizi di intermediazione in cambi.

Allegato alla domanda di iscrizione nell'elenco generale ex art. 106 decreto legislativo n. 385/1993

Società:

Elenco delle sedi secondarie:

(Via - n. civico - c.a.p. - Comune - Provincia)

ALLEGATO

MOD. UIC/AR-B

All'Ufficio italiano dei cambi -
Via Quattro Fontane, 123 -
00184 ROMA

Il consorzio/la cooperativa:

(denominazione sociale)

(natura giuridica)

Con sede legale in:

indirizzo c.a.p.
comune provincia
numero telefonico numero fax
codice fiscale

Nella persona del rappresentante legale:

cognome nome
luogo di nascita data di nascita
codice fiscale

Competenza territoriale:

☐ provinciale ☐ regionale ☐ nazionale

chiede

l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale ex art. 155, comma 4, decreto legislativo n. 385/1993.

A tal fine si attesta che:

- a) il capitale sociale versato o il fondo consortile è di L.;
- b) il fondo di garanzia monetario è di L.;
- c) il predetto organismo è un consorzio/una cooperativa di garanzia collettiva di primo o secondo grado in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- d) a seguito dell'iscrizione nella apposita sezione dell'elenco non saranno effettuate operazioni riservate agli intermediari finanziari;
- e) sede amministrativa e direzione centrale se diverse dalla sede legale:

indirizzo c.a.p.
comune provincia
numero telefonico numero fax

Documentazione allegata:

- ☐ atto costitutivo comprensivo dello Statuto sociale;
- ☐ copia del provvedimento di omologa;
- ☐ bilancio.

....., li

Firma del rappresentante legale

94A4679

DECRETO 6 luglio 1994.

Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in particolare:

l'art. 1, comma 2, lettera f), relativo alle attività ammesse al mutuo riconoscimento;

l'art. 11, commi 3 e 4, relativo ai poteri attribuiti al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio al fine di stabilire limiti e criteri inerenti la raccolta del risparmio fra il pubblico;

l'art. 59, comma 1, lettere b) e c), concernenti le definizioni adottate, a fini della vigilanza su base consolidata, in tema di società finanziarie e strumentali;

l'art. 121, riguardante la nozione di credito al consumo;

l'art. 155, comma 4, inerente la disciplina prevista per i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e successive modificazioni attuativo della direttiva CEE n. 86/635 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994 concernente la disciplina della raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del testo unico;

Vista la disposizione di cui all'art. 106, comma 4, lettera a), del testo unico in base alla quale il Ministro del tesoro specifica il contenuto delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed in quali circostanze ricorra l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, così come previsto dalla citata disposizione di cui all'art. 106 del testo unico;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto si intende per:

a) «testo unico» il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) «intermediari finanziari» i soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 106 del testo unico;

c) «carte di credito» le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento in moneta posticipato rispetto alla transazione;

d) «carte di debito» le carte che realizzano una mera funzione di trasmissione della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale alla transazione.

Art. 2.

Attività di finanziamento sotto qualsiasi forma

1. Per attività di finanziamento sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività ricomprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:

- a) locazione finanziaria;
- b) acquisto di crediti;
- c) credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento;
- d) credito ipotecario;
- e) prestito su pegno;
- f) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

Art. 3.

Attività di intermediazione in cambi

1. Per intermediazione in cambi si intende l'attività di negoziazione di una valuta, compresa la lira, contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.

Art. 4.

Attività di prestazione di servizi di pagamento

1. Per prestazione di servizi di pagamento si intende l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante:

- a) incasso e trasferimento di fondi;
- b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
- c) compensazione di debiti e crediti;
- d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento, nel rispetto del divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'art. 11 del testo unico.

2. Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento l'attività di recupero crediti, di trasporto e consegna di valori, di emissione e gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso.

Art. 5.

Esercizio di attività nei confronti del pubblico

1. Le attività indicate negli articoli 2, 3 e 4 sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità.

2. In deroga al comma precedente, non configurano operatività nei confronti del pubblico le attività esercitate nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo; ai fini della definizione dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono «gruppo» si applica la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994 in materia di raccolta del risparmio. La deroga non trova applicazione in ipotesi di attività di finanziamento connessa con operazioni di acquisto di crediti da parte di società del gruppo ma vantati nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo.

3. Con riguardo all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, non configura altresì operatività nei confronti del pubblico l'attività svolta esclusivamente nei confronti dei soci da società con forma giuridica di cooperativa aventi non più di 50 soci. Tali limiti devono essere espressamente previsti dallo statuto sociale.

4. L'attività di credito al consumo si considera comunque esercitata nei confronti del pubblico anche quando è limitata all'ambito dei soci.

Art. 6.

Attività di assunzione di partecipazioni

1. Per assunzione di partecipazioni si intende l'attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese.

2. L'assunzione di partecipazioni realizza una situazione di legame con le imprese partecipate per lo sviluppo dell'attività del partecipante; in tale attività è da ricomprendersi altresì l'impiego in partecipazioni a titolo di investimento di portafoglio. Si ha in ogni caso partecipazione quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

3. Per aversi operatività nei confronti del pubblico, oltre alle condizioni previste dall'art. 5, comma 1, è necessario che le assunzioni di partecipazioni siano finalizzate all'alienazione e, per il periodo di detenzione, siano caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.

Art. 7.

Altre attività finanziarie esercitabili

1. Gli intermediari finanziari, oltre alle attività indicate agli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente decreto, possono esercitare, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le attività previste all'art. 1, comma 2, lettera f), del testo unico, numeri da 2 a 12 e n. 15.

Art. 8.

Attività strumentali e connesse

1. Gli intermediari finanziari possono esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte.

2. È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata; a titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:

a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;

b) gestione di immobili ad uso funzionale;

c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;

d) formazione e addestramento del personale.

3. È connessa l'attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata; a titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di:

a) informazione commerciale;

b) locazione di cassette di sicurezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4678